



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 03/05/2023

**DETERMINAZIONE N. 64/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE A CARICO DELL'IMPRESA INDIVIDUALE NENNA NICOLA**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo all'impresa individuale Nenna Nicola, con sede in Brescia via Bagni n. 2/P e iscritta nel registro delle imprese al n. NNNNCL60H10B157J;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 327069 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 16 novembre 1984, l'attività di mediatore immobiliare e che il titolare sig. Nicola Nenna risulta essere soggetto preposto alla mediazione dalla data di inizio dell'attività esercitata;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 59314 dell'11 giugno 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i periodi:

- dall'1° gennaio 2015 al 27 marzo 2015,
- dall'1° gennaio 2017 al 1° aprile 2017,
- dall'1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2020;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 24 gennaio 2023, prot. n. 5054, a carico dell'impresa in parola nella persona del titolare sig. Nicola Nenna che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che in sede di audizione il convocato sig. Nicola Nenna ha preso atto dei periodi segnalati e ha rilevato che il terzo periodo, l'anno 2020, decorre non dall'inizio del mese di gennaio, ma dalla fine del medesimo mese e che il ritardo è dipeso dalla difficoltà di individuare un'altra compagnia assicurativa che stipulasse una nuova polizza con efficacia retroattiva, in sostituzione della polizza per adesione collegata all'iscrizione all'associazione di categoria non rinnovata nel 2020, come da verbale di audizione n. 23009/AU dell'8 febbraio 2023 e comunicazioni del convocato del 22 marzo e del 3 aprile 2023, inviate tramite posta elettronica;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediatore immobiliare per i periodi dal 1° gennaio 2015 al 27 marzo 2015, dal 1° gennaio 2017 al 1° aprile 2017 e dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2020 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il sig. Nenna Nicola ha stipulato, in data 28 febbraio 2020, una polizza con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico dell'impresa individuale Nenna Nicola, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione sig. Nicola Nenna;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa individuale Nenna Nicola, nella persona del titolare e soggetto preposto alla mediazione sig. Nicola Nenna, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 6 al 8 luglio 2023 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina:

<https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)